

Civile Sent. Sez. L Num. 19096 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: ARIENZO ROSA

Data pubblicazione: 18/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 9672-2013 proposto da:

SOC.COOP. P.IVA n persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE presso
lo studio dell'avvocato che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta delega in atti;

2018

1871

- *ricorrente* -

nonchè contro

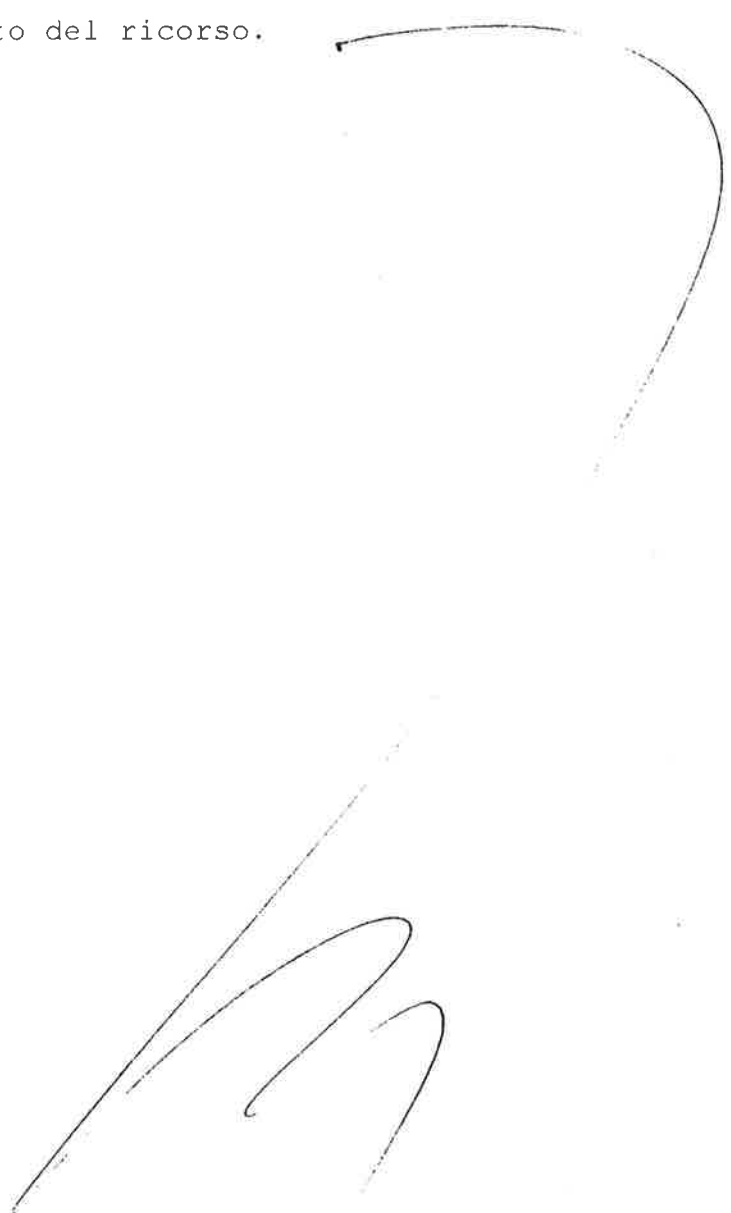
- *intimate* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 1189/2012 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 16/11/2012, R. G. N.
890/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 16.11.2012, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame proposto dalla Soc. Coop. avverso la decisione del locale Tribunale che, sulle cause riunite proposte da e da socie lavoratrici subordinate della società rispettivamente dal gennaio 1995 al novembre 2007 e dal gennaio 2003 al novembre del 2007, aveva accolto la domanda delle predette, intese ad ottenere un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento in conseguenza dell'operata riduzione dello stesso al di sotto del limite previsto dall'art. 3, comma 1, l. 142/2001, nell'ambito di una situazione di crisi aziendale e della adozione di delibera assembleare del 6.2.2004, in asserita conformità alla previsione dell'art. 10 del Regolamento della possibilità di riduzione del trattamento economico e/o dell'imposizione di forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6 l. 142/01.

2. Rilevava la Corte che non poteva essere presa in esame l'eccezione, prospettata dalla società, di mancata impugnativa della delibera, perché connotata da novità e perché nel caso di specie le lavoratrici avevano fatto valere profili di nullità, sempre azionabili; nel merito, riteneva che i provvedimenti adottati, che avevano determinato la percezione di un trattamento retributivo complessivo ridotto rispetto a quello previsto dal CCNL Trasporto Merci con situazione protrattasi per vari anni, non potessero trovare sostegno nelle previsioni della legge 142/2001.

3. Premesso che l'art. 6, comma 1, lett. d) prevedeva la possibilità di ridurre temporaneamente i trattamenti integrativi di cui al comma 2 dell'art. 3, ma non di ridurre il trattamento minimo di cui al comma 1

dell'art. 3, e che l'art. 6, 1° comma, lett. e), nel riferirsi a "forme di apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori ... in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie", non autorizzava a ritenere consentita la decurtazione del trattamento economico minimo previsto dal CCNL applicabile, osservava che in primo luogo nella delibera non era stato introdotto alcun limite temporale allo stato di crisi aziendale ed alle riduzioni retributive operate e, per altro verso, che la previsione di "forme di apporto" non poteva essere intesa quale riduzione del trattamento retributivo. Ciò senza considerare che, ove fosse stato ritenuto consentito, con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. e) di incidere *in peius* sul trattamento di cui all'art. 3, comma 1, si sarebbe delineato un incomprensibile contrasto con quanto previsto dalla precedente lett. d). Aggiungeva, poi, il giudice del gravame che la formulazione della norma con riguardo all'*incipit* del comma 2 dell'art. 6, anche in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 1, della legge 30/2003, ne consentiva, al di là della confusione generata dal suo testo letterale, di interpretarne la portata nel senso - individuato dal primo giudice - che le misure derogatorie rispetto ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale (art. 3 co. 1) non potevano comunque incidere nel senso di violare l'intangibilità dei trattamenti previsti da normativa di fonte legale, in base ad una lettura orientata dell'art. 1, comma 3, ult. parte l. 142/01.

4. Alla stregua di tali considerazioni e della condivisa interpretazione della normativa fornita dal Tribunale - che la Cooperativa non aveva specificamente contrastato in sede di gravame con adeguata controdeduzione nell'atto di appello - doveva concordarsi sulla illegittimità della delibera del 6.2.2004.

5. Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l'impugnazione a due motivi, cui non hanno opposto difese le lavoratrici, rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, è denunziata violazione o falsa applicazione dell'art. 6 l. 142, con riferimento all'applicazione del comma 1 lett. d) ed e), in rapporto all'art. 3, comma 2, lett. b), ex art. 360, n. 3, c.p.c..

2. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c, si lamenta nel secondo motivo, sulla base del rilievo che l'interpretazione della Corte non rispetta né la *ratio*, né il tenore letterale della norma, atteso che la legge 142/01, con la specifica previsione dell'art. 6 lett. e) introduce una espressa deroga al principio enunciato dall'art. 3 circa l'intangibilità dei trattamenti economici e che il socio lavoratore, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni del regolamento interno, tra cui può esservi la possibilità per la società, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea non solo dei trattamenti economici integrativi, potendo la deliberazione prevedere, altresì, forme di apporto anche "economico" da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa, anche in vista dell'esigenza di salvaguardia dell'occupazione.

3. Nei motivi si rileva che la delibera del 2004 era stata assunta proprio temperando l' esigenza anzidetta con quella del mantenimento di una remunerazione per i soci comunque adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., nonché nel rispetto della l. 142/01, e si ritiene

che, in presenza di stato di crisi genuino, non solo debba considerarsi consentita la possibilità di riduzione dei trattamenti economici integrativi, ma anche quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), relativa al conferimento di "forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi".

3. In tal caso deve ritenersi possibile, secondo la ricorrente, la riduzione della retribuzione anche sotto il minimo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 142/01, con preventiva informazione dei soci, come nella specie era risultato confermato da prova testimoniale.

4. Si evidenzia che il testo della legge è chiara laddove la lettera e), comma 1, dell'art. 6 prevede anche tale possibilità in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie del socio lavoratore ed in consonanza con l'art. 2516 c.c. (principio della parità di trattamento in ambito mutualistico) e che la portata della norma non può essere esclusa sul semplicistico presupposto che *l'incipit* del comma 2 (salvo quanto previsto alle lett. d) e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3 comma 1) sia frutto di una semplice svista.

5. Si aggiunge che anche il Ministero del Lavoro, in sede di interpello del 6 febbraio 2009 (n. 7/2009), e di successivo n. 48/2009 del 5 giugno, in materia di regolamentazione contributiva, ha avallato una tale interpretazione, purchè la cooperativa proceda con trasparenza nel rispetto delle regole democratiche della deliberazione assembleare.

6. Si assume che, in ogni caso, la rinuncia della retribuzione è pur sempre, sotto il profilo delle conseguenze dell'azione, una forma di apporto, senza considerare che neanche dall'art. 1, comma 3, si

possono trarre spunti interpretativi a sostegno della lettura data dalla Corte territoriale alla norma, non venendo in nessuna disposizione della legge 142/01 operata una specifica distinzione tra elementi retributivi di natura legale e contrattuale, limitandosi la legge a fare riferimento ai "trattamenti retributivi previsti nei contratti collettivi nazionali" e quindi sia a quelli legali che e a quelli di derivazione contrattuale.

7. Si contesta la decisione anche in ordine alla ritenuta lesione, da parte della Corte territoriale, dei diritti fondamentali posti a tutela dei lavoratori per la mancata apposizione di un termine finale allo stato di crisi, non essendovi nella legge alcun preciso riferimento a limiti temporali, né essendone previsto il carattere di essenzialità rispetto alla legittimità della delibera, per essere richiesto unicamente che lo stato di crisi sia effettivo, così come verificatosi nel caso di specie, in cui lo stesso era stato recepito ed avallato dall'accordo Quadro siglato con il sindacato FIT-CISL ed approvato dall'Assemblea dei soci in data 10.7.2008.

8. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in relazione alla evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, osservandosi che il secondo contiene una denuncia ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo lo schema previsto dalla vecchia formulazione della norma, non più applicabile *ratione temporis* a sentenza depositata, come quella qui impugnata, dopo il 12.9.2012.

9. A prescindere dall'evidenziato profilo di inammissibilità, le doglianze si fondano nella sostanza sul rilievo della ritenuta possibilità di ridurre i trattamenti economici anche al di sotto dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione nazionale del settore o della categoria affine, in coerenza con le previsioni normative richiamate,

che sarebbero state erroneamente interpretate dalla Corte territoriale.

10. L'art. 3 l. 142/2001, nel prevedere un trattamento economico del socio lavoratore proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce una misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

12. Con riguardo al contenuto del regolamento interno delle cooperative previste dall'art. 1 della legge 142/01 dispone l'art. 6 della stessa legge, che enumera le previsioni essenziali che lo stesso deve contenere, tra cui, alla lettera "d), l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 3, il divieto per l'intero durata del piano, di distribuzione di eventuali utili" ed, alla lettera e), "l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità finanziarie ...";

13. Lo stesso art. 6 contiene, al comma 2, la seguente previsione: "Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3 comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni

derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla".

14. L'art. 9 della legge 14.2.2003 n. 30, in sede di modificazioni alla legge 3 aprile 2001 n. 142, aveva previsto che le parole "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 3" fossero sostituite dalle seguenti " al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1".

15. Il carattere derogatorio rispetto al principio generale di divieto di incidenza in pejus sul trattamento economico minimo di cui all'art. 3 comma 1 anzidetto si evince chiaramente dalla portata dell'art. 6, comma 2, laddove la norma esordisce con la previsione di salvezza delle previsioni di cui alle lett. d) e) ed f) del comma 1 dello stesso articolo, e non vi sono appigli normativi o altre evidenti ragioni plausibili di natura sistematica che conducano ad avallare l'ipotesi di una svista del legislatore, così come sostenuto dalla Corte del merito.

16. Tuttavia, al di là della necessità di considerare l'estensione della portata derogatoria della disposizione, deve, prim'ancora, ritenersi conforme ai canoni di ermeneutica legale la lettura coordinata delle norme suindicate effettuata dalla Corte di Torino in relazione alla temporaneità dello stato di crisi che legittima gli interventi derogatori individuati dall'art. 6, 2° co., l. 142/2001, temporaneità che, benché non prevista espressamente dalle norme scrutinate, è stata ritenuta rilevante ai fini della possibilità di deliberare riduzioni retributive nell'ambito di una crisi aziendale.

17. Ciò è stato argomentato anche dal riferimento, contenuto nella lett. d) dell'art. 6 l. 142/2001 alla "possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici (integrativi)" e tale opzione interpretativa

risulta conforme ai principi già affermati da questa Corte (cfr. Cass. 28.8.2013 n. 19832) secondo cui, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la Deliberazione del "piano di crisi aziendale" deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:

- l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.

18. Anche nell'interpello del Ministero del Lavoro 7/2009, richiamato dalla Postal Coop, con riguardo alle ipotesi derogatorie previste dalle lett. d) ed e) dell'art. 6, comma 1 della legge, si fa riferimento alla temporaneità dello stato di crisi per entrambe, indipendentemente dalla previsione solo nell'ipotesi di cui alla lett. d) della temporaneità della riduzione dei trattamenti economici integrativi.

19. La infondatezza del rilievo relativo all'asserita inessenzialità del requisito della apposizione di un termine finale allo stato di crisi, la cui mancanza ha comportato una riduzione retributiva ininterrotta per le lavoratrici socie, assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra doglianza prospettata negli stessi motivi.

20. Alla luce delle esposte considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

21. Nulla va statuito per le spese del presente giudizio di legittimità, essendo la Guarnieri e la Cirulli rimaste intimate.

22. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2018

Il Consigliere estensore

Dott. Rosa Arienzo